



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANT'ANTIOCO-CALASETTA

Via Virgilio, 17 - SANT'ANTIOCO (CA) 09017 ☎ 0781-83095 ☎ 0781-802046 ☎

Codice meccanografico ministeriale CAIC87700N - Codice fiscale 90027650929

Indirizzo di posta elettronica caic87700n@istruzione.it

Indirizzo di posta elettronica certificata caic87700n@pec.istruzione.it

Sito web www.icsantantiococalasetta.gov.it

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 - FINALITA' E COMPITI

- 1) Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
- 2) I compiti dell'Organo di garanzia sono:
 - decidere sui ricorsi contro l'abrogazione delle sanzioni disciplinari del presente regolamento;
 - formulare proposte al Consiglio d'Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.
- 3) L'Organo di Garanzia viene anche interpellato, su richiesta dei genitori, o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno delle scuole in merito all'applicazione del presente Regolamento.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

- 1) L'Organo di garanzia interno della scuola è composto da due docenti designati dal collegio docenti, da due genitori designati dal Consiglio di Istituto e dal D. S. che lo presiede.
- 2) L'Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico.
- 3) L'Organo di garanzia ha la durata di tre anni. In caso di decadenza di un membro esso viene sostituito con nuova nomina.
- 4) La funzione di verbalizzazione è svolta da uno dei componenti designato dal Presidente. Si ravvisano i seguenti casi d'incompatibilità:
 - il docente che ha irrogato la sanzione è membro effettivo dell'Organo di garanzia: in tal caso egli è sostituito dal membro supplente
 - o un genitore dello studente sanzionato fa parte dell'Organo di garanzia: in tal caso è prevista l'astensione dello stesso.

ART. 3 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

- 1) L'Organo di Garanzia è convocato dal Presidente .
- 2) I componenti dell'Organo sono convocati con avviso scritto (posta elettronica) o telefonico con almeno cinque giorni di anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta. La convocazione contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare.

- 3) L'Organo è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e risulti presente la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza (metà più uno) dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4) L'Organo di garanzia in prima convocazione deve essere perfetto e solo in seconda convocazione funziona con i membri effettivamente presenti.
- 5) Il genitore membro dell'organo interno di garanzia eventualmente coinvolto nell'impugnazione è sostituito nella seduta dal genitore supplente.
- 6) L'Organo interno di garanzia dovrà esprimersi nei successivi cinque giorni. In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione o dell'attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello. In caso di mancato ricorso, allo scadere dei 5 gg. dalla notifica, il provvedimento sarà reso esecutivo.
- 7) Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.
- 8) Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.
- 9) Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
- 10) Le decisioni assunte vengono emanate per iscritto e notificate alle persone interessate.
- 11) L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.

ART. 4 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI- INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito alla applicazione delle norme previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti anche contenute nel regolamento di disciplina dell'Istituto, al fine di dirimere le controversie e assolvere ai compiti istituzionali di cui l'istituto è titolare.

ART. 5 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso alle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato alla Segreteria didattica dell'Istituto entro il termine prescritto di 5 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, presi in considerazione.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

4. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie che hanno dato causa alla sanzione.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
6. L'organo si riunisce entro i tempi previsti
7. L'organo può confermare, modificare e revocare la sanzione irrogata e offrire la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
8. La deliberazione dell'O.G. viene esposta di norma all'albo dell'istituto. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe ed il Docente coordinatore di classe.
9. La famiglia dell'alunno sarà avvertita mediante comunicazione scritta.

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valga la normativa vigente.